

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Maggio 2015

Approfondimento su: Fatturazione elettronica per gli enti non profit senza partita iva.

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Sab. 16 (termine slittato a lunedì 18)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Sab. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Dom. 31 (termine slittato a lunedì 1 giugno)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Notiziario Fitel

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI ENTI NON PROFIT SENZA PARTITA IVA.

A partire dal 31.03.2015 è esteso l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le amministrazioni locali. L'obbligo, in vigore dal 6.06.2014 verso tutti i Ministeri e le Agenzie fiscali, trova oggi completamento nei confronti di tutti i soggetti pubblici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti della P.A. debba avvenire esclusivamente in forma elettronica. La norma, contenuta nell'art. 1, c. da 209 a 214 della L. 244/2007, prevede, in un'ottica di semplificazione del procedimento di fatturazione e registrazione, l'onere a carico dei fornitori di Pubbliche Amministrazioni di emettere, conservare e trasmettere esclusivamente in forma elettronica le fatture emesse nei confronti dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

A decorrere dalle date indicate, le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture nel formato della Fattura PA.

Questo adempimento diventa estremamente complesso laddove gli enti emittenti (in particolar modo gli enti non profit) non siano provvisti di P.IVA, pur avendo una convenzione in essere con la Pubblica Amministrazione, ed emettano esclusivamente un documento a comprova di quanto effettuato e di promemoria per il pagamento.

Per rispondere alle difficoltà espresse da tali soggetti, a seguito di interrogazione parlamentare alla camera (seduta n. 389 dell'11.03.2015), tale previsione di carattere generale subisce una deroga importante.

Con atto n. 5/05002, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di fatturazione elettronica non vige per quei soggetti, non titolari di partita IVA, che emettono nei confronti della Pubblica Amministrazione note di addebito in base a convenzione. Tali enti continueranno a certificare le prestazioni di servizi rese con semplice nota di debito cartacea.

È il caso, per esempio, delle organizzazioni di volontariato per le quali, in base all'articolo 8 della L. 266/1991, i rimborsi derivanti da convenzione non si considerano effettuati nell'esercizio di impresa, o di quei soggetti che nello svolgimento

dell'attività istituzionale sono destinatari di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, l'obbligo di fatturazione elettronica vige per quei soggetti obbligati all'emissione della fattura, ma non può andare ad incidere sui presupposti per l'emissione della stessa poiché configura "semplicemente" una diversa modalità di emissione.

In altri termini, i soggetti che prima del 6.06.2014 non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A., perché non obbligati dalla normativa vigente, e in generale non erano e non sono tenuti ad emettere fattura poiché privi di reddito di impresa, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica.

Questi soggetti possono, pertanto, continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fattura elettronica.

Esistono, infatti, molte criticità legate all'utilizzo del sistema di interscambio (SdI) per l'inoltro alle Pubbliche Amministrazioni di documenti che non sono, né possono essere, fatture e che non sono nemmeno assimilabili alle fatture, in quanto privi degli elementi caratterizzanti tale documento.

Il Ministro ha altresì dichiarato che non mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, tramite apposita circolare, i chiarimenti necessari a dirimere questa specifica fattispecie.